

Giurisprudenza : stato di guerra, reato politico e reato comune

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **24 (1952)**

Heft 4

PDF erstellt am: **15.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-244193>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

GIURISPRUDENZA: *stato di guerra, reato politico e reato comune*

Reato politico in senso stretto ed in senso relativo.

*Legge fed. 22 gennaio 1892 sull'extradizione agli Stati stranieri:
art. 10.*

Trattato Italo-Svizzero 22 luglio 1868 sull'extradizione: art. 2,3 12.

Tribunale federale (Corte di diritto pubblico) sentenza 24 gennaio 1951.

A. -- Su domanda del Governo Italiano, Giuseppe P., di nazionalità italiana, nato nel 1919, venne arrestato, in attesa della decisione sulla sua estradizione, dalla polizia del Cantone di Svitto il 22 settembre 1949. Il Governo Italiano chiedeva l'extradizione imputandolo di correatà in omicidio perpetrato il 9 dicembre 1945, a Borgo Valsugana (Provincia di Trento), sulla persona di L. C.

Il P. contestò di essere coinvolto nell'omicidio suddetto, osservando di aver già subito tredici mesi di carcere preventivo in Italia, ma di essere stato assolto in sede d'istruttoria. Egli dichiarò di opporsi comunque all'extradizione: avendo egli appartenuto al movimento dei partigiani, l'extradizione assumeva carattere politico.

Evaso il 29 settembre, il P. venne arrestato nuovamente nel settembre 1950. Il Governo Italiano confermò la domanda di estradizione 21 ottobre 1949, accompagnata dal mandato di cattura 3 giugno 1949 della Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Trento fondato sugli art. 110, 575, 577 cp. 3 del CPIt. Il P. confermò la sua opposizione all'extradizione.

B. -- Con atto 14 ottobre 1950 il patrocinatore del P., invocando gli art. 3 e 10 della legge federale sull'extradizione, ha addotto in sostanza quanto segue: P. non partecipò all'omicidio perpetrato sulla persona di L. C. da Angelo S. e da Andrea H. ch'egli non conosceva prima di averli incontrati in carcere. Il solo indizio contro di lui è l'iscrizione del suo nome in un taccuino d'uno degli assassini. Nel corso del primo procedimento essi avevano negato di aver conosciuto P.; nel corso del secondo procedimento dichiararono invece che P. li aveva indotti a recarsi in casa di C. Si tratterebbe adunque, nella peggiore delle ipotesi, dell'istigazione di violazione di domicilio. Ad ogni modo si sarebbe in presenza d'un delitto politico, pel quale l'extradizione è esclusa.

Il patrocinatore di P. ha prodotto ulteriormente i seguenti atti:

- a) sentenza 3 maggio 1949 della Sezione istruttoria della Corte d'appello di Trento, che dichiara non doversi procedere nei confronti di Giuseppe P. per insufficienza di prove. A pag. 13 e seg. di quella sentenza, la Sezione istruttoria ammette che S. e H. cercarono di trovare il P., il quale si mostrò molto agitato quando vide i due nella caserma dei carabinieri dopo l'uccisione di C. E' pure provato che il P. nutrì del malanimo contro il C. Quantunque diverse circostanze facciano supporre ch'egli non sia estraneo al delitto, anzi ne sia il mandante, manca però una prova certa, necessaria per una dichiarazione di responsabilità. Debbono pertanto essere rinviati a giudizio i soli S. e H. sotto l'imputazione di omicidio.
- b) decisione 31 maggio 1949 della Corte di assise di Trento che rinvia il dibattimento, poichè dalle dichiarazioni di S. e H. sono emersi nuovi elementi a carico di P. Infatti l'imputato H. ha ammesso che il giorno del delitto si era recato con S. in casa di P. (noto ad H. come partigiano) e ha precisato quanto segue: « Si parlò di politica. Si parlò di fascisti che tentavano di risorgere e

soffocare il movimento partigiano. P. ci parlò di L. C. Ci fece leggere lo stello apparo sul « Proletario » e ci disse che sarebbe stato bene che noi ci recassimo da C. ad ammonirlo di smetterla con la sua attività partigiana ». E questa dichiarazione di H. è confermata in sostanza da S.

- c) istanza del Procuratore generale della Repubblica affinché sia ordinata la riapertura dell'istruttoria.
- d) ordine di riapertura dell'istruttoria emesso dalla competente sezione presso la Corte di appello di Trento.
- e) copia dell'articolo apparso sul giornale « Il Proletario » che P. avrebbe mostrato a S. e H. la mattina del delitto.

C. — Il Ministero pubblico della Confederazione ha trasmesso gli atti al Tribunale federale, giusta gli art. 10 cp. 2 e 23 della legge federale sull'extradizione, proponendo per l'accoglimento della domanda di estradizione, osservando: il reato di cui si fa carico a P., ossia la correatà in omicidio, corrisponde a quanto previsto dagli art. 111 e 112 del Codice penale svizzero (omicidio intenzionale, assassinio) ed entra nel novero delle infrazioni alle leggi penali per cui l'extradizione deve essere accordata a norma dell'art. 2 del trattato italo-svizzero concluso il 22 luglio 1868. Gli indizi contro P. non sono manifestamente inconsistenti; d'altra parte, non si tratta d'un delitto politico nè in senso stretto, nè in senso relativo. L'omicidio di L. C. non è un episodio d'una lotta per la conquista del potere; nè esiste un nesso sufficiente tra lo scopo politico da raggiungere e i mezzi impiegati per raggiungerlo. In dicembre 1945 l'Italia era retta da un governo di coalizione di sei partiti, tra i quali anche i comunisti. Si tratta in realtà d'un atto di vendetta.

Rispondendo, P. ha addotto che il Tribunale federale non ha da esaminare il fondamento delle accuse mosse all'extradando, salvo il caso in cui risulti che il reato imputatogli è manifestamente escluso, come si verifica appunto in concreto, poichè l'istruttoria non ha fornito alcun indizio d'istigazione ad un omicidio. Ad ogni modo, si tratta d'un delitto politico.

L'extradizione venne accordata, conformemente alla domanda del Governo Italiano, per i seguenti motivi:

1. — Giuseppe P. è imputato di correatà nel delitto previsto dagli art. 575 e 577 del Codice penale italiano, secondo cui chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, in caso di premeditazione, con l'ergastolo. L'art. 12 del trattato tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti (concluso il 22 luglio 1868) enumera tra le infrazioni alle leggi penali, per cui dovrà essere accordata l'extradizione, l'omicidio e l'assassinio che sono puniti a norma degli art. 575 e 577 del Codice penale italiano.

D'altra parte, si tratta di reati puniti anche dalla legge penale svizzera. Infatti gli elementi dell'omicidio e dell'assassinio sono uguali secondo i cit. art. del Codice penale italiano e gli art. 111 e 112 del Codice penale svizzero. Esiste adunque identità di norme penali. Inoltre l'art. 2 cp. 2 del Trattato italo-svizzero per la reciproca estradizione dei delinquenti prevede espressamente che l'extradizione sarà accordata per ogni sorta di complicità o compartecipazione. Un correo può quindi essere estradato.

2. — E' regola generale ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 60 I 215; 59 I 144; sentenza inedita 5 maggio 1949 nella causa H.) che la questione della *colpabilità* non può essere nè esaminata, nè decisa, neanche a titolo provvisorio, dal giudice di estradizione.

La questione di sapere se il Tribunale federale dovrebbe occuparsene qualora risultasse dagli atti che l'accusa è manifestamente inconsistente e quindi di certo

infondata può restare indecisa. Infatti quest'ipotesi non si verifica in concreto. E' errato pretendere, come pretende il P., che l'istruttoria penale sia chiusa nei suoi confronti. E' vero che nella causa S. e H. il dibattimento è stato aperto, terminata l'istruttoria nei loro riguardi; ma, per quanto concerne P., l'istruttoria è stata riaperta dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Trento. D'altra parte, non si può pretendere che non esista alcun indizio contro P. Egli ha bensì dichiarato di non aver conosciuto S. e H. e di non averli mai visti prima del delitto; ma S. e H. affermano di essere stati da P. la mattina precedente il delitto e asseriscono ch'egli ha dato loro l'indirizzo di C., aggiungendo che si trattava d'un fascista irriducibile, meritevole d'un'ammonizione, e mostrando loro l'articolo apparso sul giornale « Il Proletario ».

3. — Il Tribunale federale deve occuparsi della qualifica del delitto unicamente per stabilire se si tratta d'un delitto di estradizione o no (RU 59 I 144). Si può lasciare indecisa la questione di sapere se il Tribunale federale potrebbe intervenire qualora la qualifica del delitto fatta dal tribunale estero fosse evidentemente erronea. Il P. sostiene bensì in linea subordinata che, nella peggiore delle ipotesi, il suo reato non sarebbe l'istigazione all'omicidio, ma istigazione a violazione di domicilio. Ma per ora ciò non può essere assodato: soltanto le risultanze dell'istruttoria complementare consentiranno di precisare la qualifica del reato.

4. — L'art. 3 del trattato italo-svizzero come pure l'art. 10 della legge federale escludono l'estradizione per un delitto politico.

E' indubbio che il reato in esame non costituisce un *delitto politico nel senso stretto della parola*, un delitto cioè in cui l'offesa sia rivolta direttamente contro lo Stato o le sue istituzioni fondamentali e ne costituisca un suo estremo obiettivo (ad esempio: alto tradimento, rivolta, ecc.). Trattasi, però, di sapere se esso non debba essere considerato come un *delitto politico in senso relativo*, ossia un delitto che, pur presentando gli estremi di reato comune, acquisti carattere politico per i suoi moventi, pel fine cui era inteso e per le circostanze nelle quali venne commesso; in altri termini, se si tratti di un delitto in sè di natura comune, ma avente prevalentemente carattere politico (cfr. sentenza inedita 5 maggio 1949 del Tribunale federale nella causa H. e giurisprudenza ivi citata).

- a) Nel dicembre 1945 la guerra era terminata in Italia: le ostilità avevano preso fine a primavera, l'esercito americano occupava il territorio italiano. L'Italia aveva allora un Governo di unione nazionale, che comprendeva tutti i partiti (anche quello comunista) ed esercitava effettivamente il potere su tutto il territorio italiano. Non sembra quindi che in quelle condizioni si possa ammettere una lotta pel potere, e meglio per la riconquista del potere da parte dei fascisti.
- b) Ma, anche ammesso che vi fossero ancora dei sussulti di lotta politica, e che in concreto vi fosse lo scopo politico d'impedire un ritorno del regime fascista o la costituzione d'un'opposizione fascista al nuovo Governo, non è possibile ritenere che il rapporto tra lo scopo perseguito e l'omicidio di L. C. fosse sufficiente per far qualificare di politico quell'omicidio (sentenza cit. 5 maggio 1949 nella causa H.; RU 54 I 215; 59 I 145).

A quell'epoca esistevano in Italia tribunali ordinari ed anche tribunali straordinari incaricati dell'epurazione, come in altri paesi dopo la conclusione dell'armistizio. Se P., S. e H. ritenevano veramente che L. C. fosse un fascista pericoloso per lo Stato, avevano a loro disposizione altri mezzi che quello dell'assassinio: potevano segnalarlo alla competente autorità. In quelle condizioni l'omicidio non era l'*ultima ratio* per conseguire uno scopo politico.

Se ne deve concludere che l'atto di cui P. è accusato non ha un carattere politico, nè è scusabile per ragioni politiche in una misura tale che il suo autore appaia degno del diritto d'asilo che esclude l'estradizione.